



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Anna Luisa Carra                      Presidente

Dott. Giuseppe di Pietro                      Consigliere

Dott. Francesco Antonino Cancilla      Consigliere – rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 208/2025**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69531** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

**-Bologna Stefano**, nato a Isola delle Femmine (PA) il 28.10.1960, BLGSFN60R28E350B, non costituito in giudizio.

**-Puccio Rossella**, nata a Palermo il 30.09.1974, c.f. PCCRSL74P70G273D, non costituito in giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 7 maggio 2025, il relatore, cons. Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Romina Alberti

**FATTO**

**1)-** Con l’atto di citazione il Procuratore regionale ha convenuto Bologna Stefano e Puccio Rossella relativamente al danno erariale derivante dall’indebito rimborso di spese legali in favore di un ex consigliere comunale.

In particolare, il Pubblico Ministero ha premesso che con nota prot. 0012117 del 06.12.2022, il Segretario Comunale del Comune di Isola delle Femmine informava la Procura circa un'ipotesi di danno erariale e, a tal fine, trasmetteva il carteggio relativo al rimborso delle spese legali sostenute dal sig. Billeci Orazio, nella qualità di imputato nel procedimento penale n. 9878/99 R.G.N.R., per i reati di cui agli artt. 110, 633 e 639bis c.p. (Invasione di terreni o edifici) e 110 e 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità), poiché in data 25.06.1999, in concorso con altri soggetti, aveva occupato l'ufficio del Segretario Comunale di Isola delle Femmine e indotto quest'ultimo a cambiare stanza.

Il summenzionato procedimento penale n. 9878/99 R.G.N.R. si concludeva con sentenza del Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Carini - n. 20/2004 di assoluzione del Billeci perché *"i fatti non sussistono"*.

Successivamente, il Billeci, ai sensi dell'art. 39 della L.r. Sicilia n. 145/1980, chiedeva il rimborso delle spese legali riferite al medesimo procedimento penale ma non riceveva risposta positiva.

Poiché l'Amministrazione comunale non erogava il rimborso e poiché il Billeci non pagava il compenso dell'avv. Anna Pellegrino, che lo aveva difeso nel procedimento penale n. 9878/99, il medesimo avvocato proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei Billeci, per un ammontare di euro 32.110,00, oltre accessori. Il Billeci, a sua volta, si opponeva al decreto ingiuntivo, con contestuale chiamata in garanzia del Comune di Isola delle Femmine, al fine di essere

tenuto indenne ai sensi dell'art. 39 della L.r. n. 145/1980.

L'opposizione al decreto ingiuntivo e l'instaurato giudizio civile si

concludevano con la sentenza n. 233/2013 del Tribunale di Palermo -

Sezione III civile, che rigettava la domanda di garanzia nei confronti

dell'ente locale.

Ciò malgrado, in data 11.10.2019 il Billeci riproponeva al Comune la

richiesta di rimborso per l'importo di euro 15.000,00 a seguito di

riduzione accordata dall'avv. Pellegrino.

Con la deliberazione n. 197 del 30.12.2019, la Giunta Municipale, sulla

proposta del Responsabile del Settore I (Ernesto Amaducci) e

all'unanimità dei presenti (Bologna Stefano, Mannino Angelo e

Puccio Rossella), decideva di accordare il pagamento delle spese

legali richieste dal sig. Billeci per il procedimento penale n. 9878/99,

che venivano liquidate con il mandato di pagamento n. 1323 del

22.06.2020 dell'importo di euro 15.000,00.

**2)-** Tanto premesso, il Pubblico Ministero ha dedotto che il

pagamento delle suddette spese legali costituisce danno erariale,

trattandosi di un esborso non dovuto.

Ad avviso dell'Ufficio Requirente, la vicenda dell'occupazione degli

uffici comunali da parte di alcuni consiglieri -come nella fattispecie

referita al Billeci- non rientra in alcun modo tra i compiti

normativamente previsti per i consiglieri comunali ma rientra

semmai nell'azione di tipo politico e confluisce nel più generale

diritto di manifestazione.

Pertanto, secondo il Pubblico Ministero, l'art. 39 della legge regionale

n. 145/1980, come recepito per gli amministratori comunali con l'art.

24 della L.r. 30/2000, non era applicabile al caso concreto

La non rimborsabilità delle spese legali nella vicenda in esame, poi, è stata definitivamente dichiarata dal Tribunale civile di Palermo con sentenza n. 233/2013, che, infatti, in senso favorevole al Comune di Isola delle Femmine, rigettava la domanda di garanzia formulata dal Billeci, proprio al fine di ottenere il rimborso.

Per quanto attiene all'elemento psicologico, il Procuratore regionale ha rilevato che i componenti di Giunta hanno accettato del tutto acriticamente la proposta di deliberazione, quando invece avrebbero dovuto richiedere chiarimenti e approfondimenti istruttori. La proposta di deliberazione menzionava, oltretutto, chiaramente la circostanza che il Comune di Isola delle Femmine era stato chiamato in garanzia dal Billeci e che il relativo procedimento era stato definito con sentenza n. 233/2013 della Sezione III civile del Tribunale di Palermo.

In citazione viene precisato che, con riferimento al proponente E. Amaducci e al componente della Giunta A. Mannino, nel corso delle indagini si è appreso del loro decesso; pertanto, entrambi non sono stati evocati nell'odierno giudizio di responsabilità erariale con conseguente scorporo delle relative quote.

In definitiva, a fronte di un danno pari a complessivi euro 15.000,00 ripartito in pari misura fra i presunti responsabili (Bologna Stefano, Puccio Rossella, Mannino Angelo e Amaducci Ernesto) nella misura del 25% ciascuno, e a fronte dello scomputo delle quote a carico dei

sigg. Amaducci e Mannino, il Pubblico Ministero ha ritenuto di poter contestare al sig. Bologna Stefano e alla sig.ra Rossella Puccio il restante danno complessivo di euro 7.500,00, con addebito a ciascuno della quota del 25%, pari a euro 3.750,00 cadauno e ne ha chiesto la condanna per detti importi.

**II)-** Con nota del 9 dicembre 2024 la Procura regionale ha precisato che con istanza acquisita il 30.09.2024, il convenuto Stefano Bologna aveva rappresentato l'intenzione di definire la vicenda mediante pagamento dell'importo dovuto; il Bologna ha poi comunicato di avere consegnato un assegno circolare al Comune di Isola delle Femmine.

**III)-** La Procura ha peraltro evidenziato che anche la convenuta Puccio Rossella aveva manifestato analoga intenzione senza darvi però alcun seguito.

**IV)-** All'udienza del 22 gennaio 2025 il Collegio ha osservato che agli atti non risultava il definitivo incasso -da parte del Comune di Isola delle Femmine- dell'importo di euro 3.750 indicato dall'assegno circolare consegnato dal sig. Bologna al responsabile del servizio finanziario.

La trattazione è stata dunque rinviata all'udienza odierna del 7 maggio 2025 con onere della Procura di acquisire, nelle more, copia della reversale di incasso.

La Procura regionale ha depositato la documentazione.

**IV)-** Nella pubblica udienza del 7 maggio 2025, il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere nei

confronti del convenuto Bologna Stefano, avendo lo stesso frattanto proceduto al pagamento in favore del Comune, e ha chiesto la condanna della convenuta Puccio Rossella. La causa è stata quindi posta in decisione.

### DIRITTO

**1)-** Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Bologna Stefano, che, pur avendo ricevuto la regolare notificazione dell'atto di citazione avvenuta il 10 maggio 2024 e del decreto di rinvio dell'udienza il 26 settembre 2024, non si è formalmente costituito, anche se ha interloquuto con l'Ufficio di Procura regionale.

Va altresì dichiarata la contumacia di Puccio Rossella, che non si è costituita, pur avendo ricevuto la regolare notificazione dell'atto di citazione avvenuta il 3 maggio 2024 e del decreto di rinvio dell'udienza il 25 settembre 2024 e, poi, il giorno 8 gennaio 2025.

**2)-** Nel merito la presente fattispecie richiede di verificare la legittimità del rimborso delle spese legali per l'importo di euro 15.000 disposto dalla Giunta comunale, di cui facevano parte gli odierni convenuti Bologna Stefano e Puccio Rossella, con la deliberazione n. 197 del 2019. Con tale deliberazione, infatti, il Comune di Isola delle Femmine si è sostanzialmente fatto carico delle spese per la difesa del sig. Billeci Orazio nel procedimento penale n. 9878/99 RGNR concluso con la sentenza n. 20/04 del Tribunale di Palermo - Sez. distaccata di Carini.

In materia occorre tener conto dell'art. 34 della legge regionale Sicilia n. 30 del 2000, che così dispone: *"1. L'articolo 39 della legge regionale 29*

*dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.*

L’art. 39 della citata legge n. 145 del 1980 nel testo vigente sino a maggio del 2022 stabilisce che: *“Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”.* Il summenzionato art. 39 è stato riformulato con l'articolo 14, comma 12, della L.R. 25 maggio 2022, n. 13, sicché oggi dispone che: *“Al fine di assicurare lo snellimento delle procedure, contenere gli oneri e garantire l'uniformità di applicazione della disciplina dei rimborsi in materia di patrocinio legale, ai soggetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro 60 giorni dalla richiesta, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso, previsto dall'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che*

*sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'articolo 530 del Codice di procedura penale, ovvero secondo le formule assolutorie previste dal Codice di procedura civile o dal Codice di giustizia amministrativa e contabile”*

La normativa regionale ha dunque previsto un modello di tutela legale ex post, sicché è ammesso il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall'amministratore dell'ente locale siciliano, purché lo stesso all'esito del procedimento giudiziario sia dichiarato esente da ogni responsabilità con la formula liberatoria più ampia e purché l'attività e gli atti, che hanno dato origine al suddetto procedimento, possano essere ricondotti all'Ente locale amministrato con un collegamento diretto ed oggettivo con l'interesse dell'Amministrazione e senza alcun conflitto di interessi con essa.

In ordine all'interpretazione del concetto di connessione dei fatti oggetto del processo penale e le funzioni svolte, questa Sezione si è già espressa con la sentenza n. 1318/2021, confermata dalla locale Sezione di appello con la sentenza n. 167 del 2022.

Non è superfluo rammentare che a livello nazionale vi è la disciplina introdotta dal legislatore statale con l'art. 7-bis, co. 1, d.l. n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, che ha novellato l'art. 86, co. 5, T.U.E.L., stabilendo che il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di



assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave.

Sulla nuova disciplina la Sezioni di controllo di questa Corte in sede consultiva (Cfr. conti., ex multis, Sez. Emilia-Romagna, delib. 158/2017) hanno evidenziato che per la rimborsabilità agli amministratori delle spese legali sostenute, il legislatore richiede, oltre che la conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione, la sussistenza dei seguenti presupposti: 1. assenza di conflitto di interessi tra l'amministratore e l'ente di appartenenza; 2.- il nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; 3. assenza di dolo o colpa grave; 4. preventiva programmazione della spesa in bilancio; 5. rispetto del limite massimo dei parametri dei compensi professionali definiti con decreto del Ministero della giustizia.

E' quindi dirimente verificare se ci sia un nesso causale tra le funzioni esercitate e i fatti per i quali l'amministratore è stato sottoposto a processo penale.

Invero, il rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, è norma di stretta applicazione e si applica quando il dipendente o il funzionario onorario sia stato coinvolto nel

processo per aver svolto le proprie funzioni, e cioè quando si sia trattato dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o del comportamento (e dunque quando l'assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva). Il rimborso non è ammissibile, invece, quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere semplicemente in occasione dell'attività di funzionario.

In tale contesto, il rimborso delle spese legali costituisce un meccanismo volto ad imputare al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi abbia agito per suo conto, per cui siffatto meccanismo di imputazione può operare solo in quanto sia ravvisabile quel rapporto di stretta dipendenza, nonché quel nesso di strumentalità tra l'adempimento dei doveri istituzionali e il compimento dell'atto, non potendo il funzionario (dipendente o onorario) assolvere ai propri compiti, se non tenendo quella determinata condotta (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 11/11/2020, n.6928; Cassazione civile n. 28597/2018).

In altri termini, l'imputazione in sede penale deve avere avuto per oggetto un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e con le funzioni proprie del soggetto agente.

**3)-** Così delineate le coordinate giuridiche fondamentali, è ora possibile esaminare nel merito la vicenda.

E' emerso documentalmente che il giorno 25 giugno 1999 il sig. Billeci Orazio, consigliere comunale della lista "Nuova Torre", unitamente

ad altri consiglieri comunali, occupava per alcune ore e senza alcun titolo la stanza del segretario comunale, prima adibita ad aula consiliare. Ciò comportava l'avvio del procedimento penale iscritto n. 9878/99 R.G.N.R., per i reati di cui agli artt. 110, 633 e 639bis c.p. (Invasione di terreni o edifici) e 110 e 340 c.p. (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità). All'esito del dibattimento il Tribunale di Palermo – sezione distaccata di Carini- con la sentenza n. 20 del 2004 assolveva gli imputati dai reati loro ascritti per insussistenza dei fatti.

In motivazione il Giudice penale rilevava che il Billeci e gli altri consiglieri comunali avevano inteso protestare contro la decisione del Sindaco di trasferire presso i locali dell'ex mattatoio comunale le sedute del consiglio comunale, che sino ad allora si erano tenute presso la stanza del segretario comunale; tale situazione rifletteva peraltro il clima di tensione politica determinatosi a seguito del rinnovo dell'amministrazione comunale tenutosi nel maggio del 1999, che aveva visto la contrapposizione tra il Sindaco Bologna e la maggioranza consiliare attribuita alla lista "Nuova Torre".

La condotta del Billeci e degli altri consiglieri poteva quindi rientrare nella protesta politica ma certamente non poteva considerarsi espressione delle funzioni istituzionali del consigliere comunale.

Ciò premesso, è emerso che, dopo la definizione del procedimento penale, il Billeci chiedeva ripetutamente all'Amministrazione comunale di farsi carico delle spese relative alla difesa nel procedimento penale, nell'ambito del quale l'istante era stato assistito

dall'avv. Anna Pellegrino.

In particolare, il Billeci, invocando l'art. 39 della L.r. Sicilia n. 145/1980, già nel 2008 chiedeva tale rimborso. La richiesta veniva accolta con la Deliberazione della Giunta di Isola delle Femmine n. 72 del 14.08.2008, subito dopo revocata con la Deliberazione di Giunta n. 98 del 30.10.2008. Successivamente, la Giunta comunale proponeva al Consiglio comunale di riconoscere il pagamento di dette spese quale "debito fuori bilancio" ma con la Deliberazione n. 57 del 19.12.2008 il Consiglio comunale rigettava la richiesta.

Non avendo ottenuto il pagamento degli onorari, l'avvocato Anna Pellegrin otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dello stesso Billeci, per un ammontare di euro 32.110,00, oltre accessori. Il Billeci si opponeva al decreto e chiamava in garanzia il Comune di Isola delle Femmine, al fine di essere tenuto indenne ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 145/1980. Il giudizio civile è stato definito con la sentenza n. 233/2013 del Tribunale di Palermo - Sezione III civile, passata in giudicato, che rigettava sia l'opposizione sia la domanda di garanzia spiegata contro il Comune.

Il Tribunale civile, infatti, si è così espresso: *"Si ritiene che la domanda di garanzia sia infondata alla luce di quanto emerge dalla documentazione in atti - da cui non si evince alcuna diretta connessione tra il procedimento incardinatosi e la carica svolta dal Billeci (considerato che si tratta di occupazione abusiva dei locali del Comune di Isola delle Femmine)"*.

Nonostante l'esito del giudizio civile, il Billeci presentava al Comune con nota del 13.07.2017, acquisita al protocollo comunale n. 10404, la

successiva richiesta di rimborso delle spese legali per complessivi

euro 18.200,00 pari all'importo degli onorari e delle spese riconosciuti

dal Tribunale in favore dell'avv. Pellegrino.

Infine, in data 11.10.2019, il medesimo Billeci reiterava la richiesta di

rimborso, per l'importo di euro 15.000,00, corrispondente alla cifra

concordata con l'avv. Pellegrino.

Con la deliberazione n. 197 del 30.12.2019, la Giunta Municipale, sulla

proposta del Responsabile del Settore I (Ernesto Amaducci) e

all'unanimità dei presenti (Bologna Stefano, Mannino Angelo e

Puccio Rossella), decideva di riconoscere il pagamento delle spese

legali richieste dal sig. Billeci per il procedimento penale n. 9878/99,

che venivano quindi corrisposte con il mandato di pagamento n. 1323

del 22.06.2020 per l'importo di euro 15.000,00.

Alla luce di quanto sinora esposto, tenuto conto degli orientamenti

giurisprudenziali sopra richiamati, avuto riguardo altresì ai contenuti

della sentenza penale n. 20/2004 e della sentenza del Tribunale civile

n. 233/2013, relative alla vicenda del Billeci, è evidente l'assoluto

difetto di qualunque nesso causale o di consequenzialità tra le

funzioni di consigliere comunale e le condotte che portarono al

processo penale conclusosi con la sentenza n. 20/2004 di assoluzione

del Billeci, in relazione al quale il medesimo ha ottenuto il rimborso

delle spese legali.

Sul punto il Collegio concorda con quanto già rilevato dal Giudice

civile nella summenzionata sentenza n. 233/2013, ormai passata in

giudicato, ove si è respinta la domanda di garanzia sul presupposto

dell'assenza di connessione tra l'occupazione abusiva della stanza del segretario comunale e l'espletamento delle funzioni di consigliere comunale. E' ovvio che tali funzioni, che possano certamente condurre all'esercizio di diritto di critica nelle apposite sedi, non legittimano la permanenza arbitraria negli uffici comunali; non vi è dunque quel nesso di consequenzialità necessaria, che giustifica il rimborso delle spese legali. Va ribadito che tale connessione ricorre solo allorché la condotta sia pienamente riferibile all'Ente e cioè se e quando la condotta contestata sia stata una manifestazione dell'esercizio diligente della pubblica funzione e nell'interesse diretto dell'Amministrazione.

L'erogazione di detto rimborso in virtù della deliberazione di Giunta n. 197 del 2019 costituisce pertanto un esborso ingiustificato e integra gli estremi del danno erariale, per l'ammontare di euro 15.000. Devono rispondere di tale danno i convenuti amministratori cui va ascritta l'adozione della predetta deliberazione n. 197 del 30.12.2019; il danno va attribuito per quote paritarie. Risulta tuttavia -come chiarito dal Pubblico Ministero- che nel frattempo l'Amaducci (proponente) e il Mannino (assessore) sono deceduti, sicché bisogna scomputare le quote di danno di loro pertinenza.

Può quindi esaminarsi esclusivamente la posizione dei convenuti Bologna e Puccio, pur se va la loro situazione va differenziata in considerazione del fatto che il Bologna ha frattanto proceduto al risarcimento del danno, come si esporrà.

**4)-** Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nei

confronti di Bologna Stefano, poiché il convenuto ha proceduto all'integrale refusione del danno contestatogli in atto di citazione.

La figura della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica allorquando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto (*ex multis*, v. Cass., sent. n. 6676/2015).

Come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza contabile, vi rientra l'ipotesi dell'avvenuta integrale refusione del danno, che elimina ex se la ragione che rappresenta l'essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (*ex plurimis*, Sez. Piemonte, sent. n. 76/2017; Sez. Lombardia, sent. n. 779/2009; Sez. Sicilia n. 395/2017, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 21/2018, Sez. App.Sicilia n. 94/2022).

Nel caso in esame, come si desume dalla documentazione prodotta dalla Procura Regionale, con pec del 05.12.2024 indirizzata alla Procura regionale, il sig. Stefano Bologna ha trasmesso, testualmente *"a tacitazione della pretesa risarcitoria per danno erariale fatta valere dalla Procura...nel giudizio in oggetto ed ai fini della dichiarazione di estinzione dello stesso"*, copia dell'assegno circolare non trasferibile n. 5111964387

10 emesso da BPER BANCA S.P.A. il 02.12.2024, per l'importo di 3.750,00, intestato al Comune di Isola delle Femmine (PA) e avente come causale: "DEF. GIUD. G69531 C.D.C. ISTR. 100187/23 ASS. 51-11964387". Nella medesima pec il convenuto ha comunicato che il titolo è stato consegnato al Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune, come da attestazione presente sulla copia trasmessa.

Con atti depositati rispettivamente il 12 marzo 2025 e il 20 marzo 2025 la Procura ha prodotto la reversale di incasso n. 1147 del giorno 4 dicembre 2024 relativa al pagamento effettuato da Bologna Stefano in favore del Comune; si tratta di documentazione trasmessa alla Procura sia dal convenuto sia dal Comune di Isola delle Femmine (con note del Segretario comunale e del Responsabile del servizio finanziario).

Tale documentazione dimostra che vi è stato, pertanto, il recupero integrale del danno oggetto di contestazione; da ciò consegue l'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere limitatamente a Bologna Stefano.

**5)-** Per quanto riguarda Puccio Rossella, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità. Si è già evidenziato che la deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 2019 è palesemente illegittima.

E' poi palese la gravità della colpa della sig.ra Puccio, che ha approvato la proposta di rimborso, pur avendo o dovendo avere la consapevolezza dell'infondatezza manifesta dell'istanza di rimborso



formulata dal Billeci. Al riguardo, va sottolineato che la premessa della deliberazione, che ne costituisce la motivazione, contiene numerosi elementi che avrebbero dovuto indurre la convenuta a votare in senso contrario o, quanto meno, a chiedere un approfondimento.

Risulta testualmente dalla deliberazione: *“con delibera di G.M. n. 72 del 14.08.2008 questo Ente riconosceva il rimborso delle spese predette; che con successiva D.C.C. n. 57 del 19.12.2008 veniva rigettata la proposta transattiva di cui alla deliberazione surriferita; che il Billeci, con atto di citazione del 17.07.2009 procedeva a chiamata di terzo dell’ente nell’ambito del procedimento n. 11402/2009 RG originatosi a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo notificato dall’avv. Anna Pellegrino, suo difensore nel procedimento in epigrafe [n.d.a. cioè il procedimento penale n. 9878/99 RGNR]; che il citato fascicolo veniva definito dal Tribunale di Palermo – sez. III civile con sentenza n. 233/2013”*.

La sig.ra Puccio, dunque, avrebbe dovuto chiedere maggiori informazioni, tenuto conto del fatto che il Consiglio comunale si era precedentemente orientato in senso negativo e che il Billeci aveva formulato domanda di garanzia nei confronti del Comune, su cui era stata pronunciata la sentenza n. 233 del 2013. Al riguardo, peraltro, con nota del 14 febbraio 2013, acquisita al prot. N. 2894 del 22 febbraio 2013 del Comune, l’avv. Saverio Lo Monaco, legale che aveva difeso l’ente nel contenzioso civile promosso dal Billeci, sottolineava l’esito ampiamente favorevole della citata sentenza n. 233/2013, esprimendosi nei seguenti termini: *“La sentenza si appalesa*

*vantaggiosa per il Comune di Isola delle Femmine, atteso che, seppur il Giudice ha riconosciuto ammissibile la chiamata in garanzia del Comune operata dal Sig. Billeci, tuttavia l'ha ritenuta infondata non sussistendo alcuna diretta connessione tra il procedimento incardinatosi e la carica svolta dal Billeci e non avendo lo stesso mai trasmesso al Comune alcuna richiesta di rimborso delle spese legali. Questo risultato, quindi, costituendo un valido precedente, pone al riparo l'Amministrazione da eventuali domande che potrebbero essere avanzate dagli altri soggetti coinvolti nella vicenda penale".*

Di fronte a tali elementi la condotta della signora Puccio appare connotata da colpa grave, intesa come gravissima negligenza, totale trascuratezza, completa indifferenza rispetto alla tutela dell'interesse pubblico, abnorme superficialità nel compimento dei doveri d'ufficio. La convenuta Puccio va quindi ritenuta responsabile del danno erariale e va così condannata alla quota di sua spettanza pari ad euro 3.750 oltre accessori.

**6)-** Conclusivamente, il Collegio, in accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero, dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di Bologna Stefano e afferma la responsabilità erariale della convenuta Puccio Rossella, che viene pertanto condannata al pagamento -in favore del Comune di Isola delle Femmine, amministrazione danneggiata- dell'importo di euro 3.750 oltre interessi legali da calcolarsi su tale somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Considerato l'esito del processo, che viene definito sulla scorta delle

circostanze recentemente sopravvenute, le quali hanno determinato l'obiettivo venir meno del danno erariale che era stato contestato al convenuto Bologna Stefano, va disposta nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., l'integrale compensazione delle spese di giudizio. Tali spese seguono invece la soccombenza e la liquidazione in favore dell'Erario avviene come da dispositivo a carico della convenuta Puccio Rossella.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia di Bologna Stefano e di Puccio Rossella:

-dichiara la cessazione della materia del contendere nei confronti di Bologna Stefano;

-condanna Puccio Rossella al pagamento in favore del Comune di Isola delle Femmine, in persona del legale rappresentante, dell'importo di euro 3.750 oltre interessi legali da calcolarsi su tale somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo:

-condanna Puccio Rossella al pagamento in favore dell'Erario delle spese del giudizio quantificate in euro 479,24.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

